

Margherita Mussi
Notaio

Monza – Via Passerini, 10 – Tel. 039.365048

N. 4366 di rep.

N. 3170 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2024 duemilaventiquattro addì 17 diciassette del mese di aprile alle
ore 11 undici e minuti 30 trenta

In Monza, via Passerini n. 10.

Sulla richiesta della signora ATZENI DANIELA nata a Sesto San Giovanni
(MI), il 13 marzo 1979, residente a Monza (MB), via Gondar n. 51, Codice
Fiscale TZN DNL 79C53 I690N nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio Direttivo della "JONAS MONZA BRIANZA ONLUS" con sede in
Monza (MB), via Monte Bianco n. 2

Codice Fiscale 94619860151

io sottoscritta dottoressa MARGHERITA MUSSI, Notaio in Monza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, certo della identità personale della richie-
dente,

ho assistito

onde redigerne il verbale, all'assemblea totalitaria della suddetta associa-
zione qui convocata sull'accordo degli Amministratori e degli associati,
non essendovi l'organo di controllo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione nuovo testo di statuto dell'associazione in adeguamento
del D. Lgs 117/2017 s.m.i.
- varie ed eventuali.

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime desi-
gnazione, do atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 24/04/2024
n° 13349 Serie 1T
esente

assume la presidenza a norma dello Statuto dell'associazione la richiedente, la quale constata e dichiara che:

. sono qui presenti tutti gli associati attuali aventi diritto di voto dell'Associazione: l'elenco nominativo dei associati presenti figura in un foglio separato sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea che si allega sotto "A" al presente verbale; la valida delega resta acquisita agli atti dell'associazione;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo sono intervenuti gli altri membri del Consiglio Direttivo signore Serena Costa, Arianna Lucia Locatelli e Laura Emiletti;

- verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è quindi regolarmente costituita, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno approvare un nuovo testo di statuto dell'Associazione in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. In particolare espone che occorre aggiungere nella denominazione dell'Associazione l'acronimo "ETS - Ente del Terzo Settore", meglio individuare l'ambito dell'attività dell'ente, di precisare le modalità di consultazione dei libri sociali per gli associati, di precisare che l'organo di amministrazione è denominato Consiglio Direttivo, di prevedere tra le competenze dell'assemblea anche la deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali, di meglio precisare i criteri di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e la gratuità della loro carica e di precisare le modalità di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione.

Propone inoltre di conferire al Presidente del consiglio direttivo il più ampio mandato ed i relativi poteri a modificare lo Statuto qualora venisse richiesto dalla Autorità competenti ed a stipulare tutti gli atti connessi.

Il Presidente quindi illustra il nuovo Statuto dell'Associazione come sopra modificato e depositato presso nella sede dell'Associazione, consegnato a mano agli associati in data 13 marzo 2024, statuto che tutti gli associati riconoscono di avere in anticipo conosciuto ed esaminato.

In particolare il Presidente precisa che non vengono modificate la denominazione (salva l'aggiunta dell'acronimo "ETS -Ente del Terzo Settore", la sede, la durata e lo scopo dell'ente.

Dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1°) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto dell'associazione, modificato come sopra esposto dal Presidente dell'assemblea, statuto che si allega al presente atto sotto "B" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

2°) di facoltizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare all'odierna delibera ed all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna conferendo allo stesso il più ampio mandato al fine della richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica

delle condizioni di legge, e con espressa facoltà ove necessario e/o opportuno di delegare il notaio alla presentazione della relativa domanda;

3°) di ratificare già fin d'ora in tutto l'operato del Presidente sia per quanto riguarda la modifica dello statuto che per le procedure che andranno adottate per ottenere l'iscrizione di cui sopra.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro a sensi art. 82 d.lgs. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12 dodici e minuti 15 quindici previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto all'assemblea ed al suo Presidente che mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di un foglio e ne occupa quattro pagine non complete

F.to Daniela Atzeni

F.to Margherita Mussi notaio



FIRME PER ADEGUAMENTO STATUTARIO SOCI

17/04/2023 ORE 11:30

Atzeni Daniela	
Cairolì Federica	
Carboni Arianna	
Celi Roberta	
Costa Serena	
Emiletti Laura	
Leone Alessandra	
Locatelli Arianna Lucia	
Porta Laura	x DELEGA
Ranieri Lara	

JONAS MONZA BRIANZA ONLUS

Via Monte Bianco n. 2- 20900 Monza (MB)- Tel. 039-2915392

Numero verde 800 453858

www.jonasonlus.it

monzabrianza@jonasitalia.it

STATUTO

ASSOCIAZIONE

JONAS MONZA BRIANZA- Ente del Terzo Settore

AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È corrente l'associazione denominata "Jonas Monza Brianza - Ente di Terzo Settore (o ETS)", di seguito, in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed a seguito dell'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione, ha sede legale a Monza e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

5. L'Associazione aderisce a "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolate ai sensi degli articoli 8 e 11 dello statuto di "Jonas ITALIA" e del suo regolamento generale.

6. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero,

per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Articolo 2 - Presupposti scientifici

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi teorico-clinici del suo insegnamento applicato all'istituzione.

2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei Nuovi Sintomi di cui Jonas intende occuparsi.

Articolo 3- Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'attività è volta alla prevenzione, al sostegno e alla cura psicologica di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (ad es. disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, disagio familiare etc., disagio infantile, disturbi legati al periodo perinatale).

3. L'associazione intende, altresì, promuovere l'avanzamento teorico nella cura, orientata psicoanaliticamente, di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (ad es. disturbi del comportamento alimentare,

attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, etc.); portare la psicoanalisi nel sociale, in collaborazione con le istituzioni del territorio (ad es. istituti scolastici, ospedalieri, penitenziari, etc.); sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo; formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo.

Articolo 4- Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:

" realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.

" fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di disabili o persone con necessità psico-fisiche.

" gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante.

" predisporre una serie di interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a minori ed ai loro familiari in situazioni di difficoltà.

" realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di prevenzione e formazione. Tali programmi sono rivolti all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

" realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, di libri, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per opera-

tori del settore di assistenza sociale e socio- sanitaria, istruzione o quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e prevenzione.

" promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico, in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l'utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostica quali test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all'indagine, valutazione e verifica dell'esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.

" promuovere e realizzare attività di redazione pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare circa i nuovi sintomi del disagio contemporaneo.

3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle attività potrà instaurare partnership con altri enti del terzo settore e/o con altri enti privati e pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.

Articolo 5- Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Articolo 6- Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 7- Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e seguano i presupposti e gli orientamenti scientifici delineati nel presente Statuto.

2. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. I soci, i quali hanno tutti uguali diritti e doveri, sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

" sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto;

" sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

" sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo comunica, entro 30 giorni, la deliberazione all'interessato, con le specifiche motivazioni.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 8- Diritti e doveri dei soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso

di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
- f) di recedere in qualsiasi momento;
- g) di essere partecipe di ogni altra attività o aspetto della vita associativa previsti dal presente statuto o dalla legge.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di-

rettivo o dall'Assemblea;

d) rispettare ogni altro impegno od obbligo derivante dalla sua partecipazione all'associazione.

Articolo 9- Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'ente associato si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.

4. L'associato, può essere escluso dall'Associazione. In particolare, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, nei confronti dell'associato che:

a) pur dopo richiamo o diffida, abbia tenuto comportamenti idonei a causare un grave danno all'Associazione o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;

b) abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione Nazionale;

c) abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni o delibere degli organi sociali;

d) abbia perso i requisiti richiesti necessari per la qualifica di associato;

e) non abbia assolto al pagamento della quota sociale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito.

5. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, in contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 10 - Volontario e attività di volontariato

1. L'Associazione può svolgere la propria attività anche con la presenza di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, asso-

ciati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fermo restando il rispetto degli articoli 16 e 17 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 11 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge;
- d. Il comitato etico;
- e. L'Equipe clinica;
- f. L'Equipe infanzia.

2. Gli organi sociali, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 12 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali e i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo e contestuale iscrizione nel libro soci.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo al superamento della soglia prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

b) deliberare lo scioglimento.

Articolo 15 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della stessa.

2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati,

l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

7. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

9. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della riunione con le medesime modalità dell'ordinaria.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due/terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

12. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

13. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

15. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'as-

sociazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice-Presidente. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro o cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) individuare l'ammontare della quota sociale annuale; (se non assegnato all'assemblea)
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) eleggere il Presidente e il vice-Presidente;

- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Esso è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione

potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

3. Il Consiglio direttivo si può svolgere con modalità telematica secondo quanto previsto ai commi 6 e 7 del precedente art. 15.

4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

6. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.4, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, è convocata l'assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova

elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Il Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea (o dal CD) tra i componenti del Consiglio, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:

" ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

" dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

" può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

" ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

" convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

" sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

" in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni

sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 21 Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costitui-

te quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Diversamente l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito Registro.

Articolo 23 Comitato etico

1. Il Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato Scientifico ed Etico i cui componenti sono scelti tra gli associati e/o tra altri colleghi terzi, esterni all'Associazione che con evidenza hanno contribuito alla storia dell'istituzione, alla sua ispirazione ed orientamento etico.

2. Il Comitato è da considerarsi organo consultivo e di supporto del Consiglio Direttivo; esso è a disposizione di tutti gli associati e dei terzi per le eventuali segnalazioni inerenti a violazione dei principi ai quali l'Associazione si ispira.

3. Il Comitato ha un numero di componenti variabile e la nomina non ha scadenza, fatta salva la loro possibilità di recesso, o l'esclusione qualora venissero meno la qualifica di associato o decadesse la nomina da parte del Consiglio Direttivo nel caso di un membro esterno.

4. Il Comitato etico è il custode del rapporto tra l'Associazione e suoi prin-

cipi etici così come espressi nello statuto, e del rapporto dell'Associazione con la sua storia.

5. Il Comitato esprime, ove richiesti, pareri consultivi in materia di orientamento scientifico ed etico dell'Associazione, degli associati nonché del Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio direttivo può acquisire preventivamente tali pareri prima delle proprie deliberazioni, per le materie di competenza del Comitato.

Articolo 24 L'équipe Clinica

1. L'équipe clinica è costituita da coloro che tra gli associati si occupano del lavoro clinico presso la sede.

2. La qualifica di membro dell'équipe si acquisisce previa domanda al Consiglio Direttivo il quale si pronuncia sentito il parere consultivo dell'équipe già in essere e l'ammissione è, comunque, vincolata alle necessità dell'Associazione.

3. Il numero di membri dell'equipe è indeterminato così come la durata dell'incarico che comunque è vincolato alla qualifica di associato ed al rispetto del regolamento interno di équipe.

4. L'équipe, previa approvazione del Consiglio Direttivo, valuta l'integrazione temporanea di figure professionali necessarie all'espletamento delle attività dell'Associazione.

5. Al suo interno l'équipe nomina, con voto favorevole della maggioranza dei componenti, un Responsabile clinico i cui compiti sono definiti nel regolamento interno d'Equipe.

6. Il Responsabile clinico, si occupa di orientare la presentazione dei casi durante la riunione di équipe e di dare supporto nei momenti di difficoltà

che possono emergere durante il tempo dei colloqui preliminari o durante il percorso di cura.

7. Ai membri dell'équipe è fatto obbligo di partecipare, con il proprio operato, all'attività di équipe in funzione delle esigenze dell'Associazione, in affiancamento alle prestazioni clinico sanitarie e di attenersi al regolamento interno firmato al momento dell'ammissione in équipe.

8. L'équipe ha il compito di:

" valutare e discutere i casi e i nuovi ingressi degli utenti dei servizi erogati dall'Associazione;

" gestire le attività cliniche rivolte a bambini, adolescenti, adulti, famiglie e coppie, nonché i programmi di divulgazione, formazione, sensibilizzazione e prevenzione ovvero validare i progetti ed il programma di attività dell'associazione proposti dal Responsabile clinico e dal Consiglio direttivo nonché dai membri dell'equipe.

Articolo 25 Equipe Infanzia

1. L'équipe Infanzia è costituita:

" da coloro che tra gli associati si occupano del lavoro clinico rivolto all'infanzia (0-13 anni) presso la sede dell'Associazione;

" da coloro che tra gli associati si occupano del lavoro clinico rivolto alla genitorialità;

" da coloro che tra gli associati si occupano del lavoro clinico rivolto all'ambito della perinatalità (prematurità, infertilità, patologie della gravidanza, patologie post-partum, sterilità, abortività, lutti perinatali);

" da coloro che tra gli associati sono interessati a lavorare nell'ambito della progettazione e realizzazione di attività di divulgazione, formazione, sen-

sibilizzazione, prevenzione rivolti ai soggetti nella fascia di età 0-13 e ai loro genitori, sia in ambito istituzionale che in collaborazione con altri enti, istituzioni e strutture.

2. La qualifica di membro dell'équipe Infanzia si acquisisce previa domanda al Consiglio Direttivo il quale si pronuncia sentito il parere consultivo dell'équipe infanzia già in essere e l'ammissione è, comunque, vincolata alle necessità dell'Associazione.

3. Il numero di membri dell'equipe Infanzia è indeterminato così come la durata dell'incarico che comunque è vincolato alla qualifica di associato ed al rispetto del regolamento interno di équipe.

4. L'équipe, previa approvazione del Consiglio Direttivo, valuta l'integrazione temporanea di figure professionali necessarie all'espletamento delle attività dell'Associazione.

5. Al suo interno l'Equipe Infanzia nomina, con voto favorevole della maggioranza dei componenti, un Responsabile di Equipe Infanzia i cui compiti sono definiti nel regolamento interno d'Equipe.

6. Il Responsabile di Equipe Infanzia si occupa di orientare la presentazione dei casi durante la riunione di équipe e di dare supporto nei momenti di difficoltà che possono emergere durante il tempo dei colloqui preliminari o durante il percorso di cura e coordinare le attività dell'Equipe.

7. Ai membri dell'équipe è fatto obbligo di partecipare, con il proprio operato, all'attività di équipe in funzione delle esigenze dell'Associazione, in affiancamento alle prestazioni clinico sanitarie e di attenersi al regolamento interno firmato al momento di ingresso in Equipe Infanzia.

Articolo 26 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
5. il libro dei volontari, se presenti, contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 27 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
- h. altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 28 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 29 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Al bilancio preventivo, se predisposto, deve essere obbligatoriamente

allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Articolo 30 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È, altresì, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 31- Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Daniela Atzeni

F.to Margherita Mussi

